PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME

approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 18 del 9 aprile 2002

ART. 1 – STRUTTURA, CONTENUTI E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PIANO

Il presente Piano, costituente specificazione attuativa del Piano Territoriale di Coordinamento della Costa, contiene indicazioni per l'esercizio delle funzioni amministrative sul demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale conferite alla Regione dall'articolo 105, comma 2, lettera l) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112 e successive modifiche e da essa conferite ai Comuni ai sensi della legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 e successive modificazioni, per tutte le finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia.
Restano ferme le competenze in capo all'Autorità Marittima con particolare riferimento alla sicurezza della navigazione e della balneazione.
Il Piano ha ad oggetto tutte le aree e zone nelle quali si esplicano le funzioni amministrative oggetto del suddetto conferimento, ad eccezione di quelle:
1. ricomprese nelle circoscrizioni territoriali soggette alla giurisdizione delle Autorità Portuali di Savona, Genova, La Spezia;
2. destinate ad altri usi pubblici ai sensi dell'articolo 34 del codice della navigazione e dell'articolo 36 del regolamento per la navigazione marittima.

Il Piano costituisce riferimento:
a) per i Comuni nella formazione dei rispettivi strumenti urbanistici;
b) per la redazione e l'approvazione dei Piani Regolatori Portuali per quanto concerne la disciplina relativa ad aree e specchi acquei aventi finalità turistico ricreative.
Il Piano contiene, in appendice, l'elenco della documentazione necessaria per richiesta di titoli demaniali marittimi.
Le direttive e linee guida delle procedure da seguirsi nella gestione delle funzioni amministrative in oggetto saranno emanate dalla Regione nei modi indicati nell'articolo 11.

ART. 2 – FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Le funzioni amministrative sul demanio marittimo e le zone del mare territoriale sono esercitate in conformità alle norme contenute nel codice della navigazione, nel regolamento per la navigazione marittima, nella legge 494/1993 e successive modifiche, nell'articolo10 della legge 88/2001, nella legge regionale 13/1999 e successive modifiche e nelle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, secondo la articolazione di competenze tra gli Enti di seguito indicata.

ART. 3 – CRITERI E FINALITA' GENERALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

I Comuni e la Regione, con riferimento al ruolo specifico ad essi spettante e nel rispetto del quadro normativo di cui all'articolo 2, esercitano le funzioni conferite avendo cura di garantire in ogni caso la conservazione e la valorizzazione della integrità fisica e patrimoniale dei beni demaniali e di considerare in via primaria il soddisfacimento degli interessi pubblici e di uso pubblico, armonizzando

con essi le esigenze delle attività economiche esercitate ed esercitabili sulle aree demaniali anche in vista di un loro più articolato e qualificato sviluppo.
Ai fini di cui sopra, unitamente alle disposizioni del presente Piano di utilizzo sono da osservarsi le indicazioni e le normative in merito contenute negli strumenti della programmazione e pianificazione comunale e regionale, con particolare riferimento alle misure per garantire la libera fruizione dei litorali, la tutela del paesaggio, la difesa delle spiagge e degli ecosistemi costieri come indicati nel Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, nel Piano Territoriale di Coordinamento della Costa, nei Piani delle Aree Protette, nei Piani di Bacino.

ART. 4 – COMPETENZE DEI COMUNI

I Comuni, con riferimento alle funzioni di gestione amministrativa sul demanio marittimo ad essi conferite, provvedono:
a) al rilascio e al rinnovo delle concessioni del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale per tutte le finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;
b) alla revoca e alla decadenza delle concessioni ;
c) al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 24 del regolamento per la navigazione marittima;
d) al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 45 bis e successive modifiche del codice della navigazione;
e) al rilascio delle autorizzazioni al sub ingresso nella concessione ai sensi dell'articolo 46 del codice della navigazione;
f) al rilascio delle autorizzazioni per ripascimenti;
g) alla vigilanza sul demanio marittimo, intendendosi per tale l'esercizio dei poteri di polizia amministrativa, ferme restando le funzioni di polizia disciplinate dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione marittima;
h) all'emanazione dei provvedimenti di autotutela previsti dalla vigente normativa per le opere non autorizzate o per le aree utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio;
i) al rilascio di provvedimenti di sanatoria e disponibilità delle aree ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge 47/1985 e successive modifiche;
j) al rilascio dei pareri previsti dall'articolo 12 del regolamento per la navigazione marittima, con esclusione delle opere marittime e dei ripascimenti non stagionali soggetti a parere di competenza regionale;
k) al rilascio del nulla osta per l'esercizio del commercio su aree demaniali marittime ai sensi dell'articolo 28, comma 9, del D.Lgs. n. 114/1998.
Spettano altresì ai Comuni gli adempimenti relativi:
- all'individuazione delle aree adibite al libero transito verso il mare e alla definizione delle condizioni per la loro efficiente fruibilità
- al calcolo e alla richiesta dei canoni;
- alla determinazione degli indennizzi per abusiva occupazione nonché gli adempimenti relativi agli eventuali oneri di registrazione, anche in riferimento alla proroga delle concessioni in scadenza al 31 dicembre 2001 prevista dalla l.r. 13/1999 e successive modifiche e integrazioni.

Resta fermo il potere-dovere di vigilanza sul demanio marittimo di cui alle precedenti lettere b), g), h) anche nei confronti delle concessioni oggetto della sopracitata proroga.

ART. 5 – COMPETENZE DELLA REGIONE

La Regione, con riferimento alla funzione di indirizzo e di coordinamento e volta ad assicurare che l'esercizio delle funzioni conferite avvenga nel rispetto del quadro normativo di cui all'articolo 2 e dei criteri e delle finalità di cui all'articolo 3, provvede:
a) ad adottare direttive e linee guida a norma della l.r.13/1999 e successive modifiche, con particolare riferimento agli standard qualitativi e quantitativi da rispettare negli stabilimenti balneari e nelle

spiagge libere attrezzate nonché direttive sulla gestione delle spiagge libere attrezzate, sentita la competente Commissione consiliare;
b) a promuovere, d'intesa con gli Enti locali, sentito il parere delle Associazioni regionali di categoria più rappresentative nel settore dei concessionari demaniali marittimi, e sulla base delle indicazioni del PTC della Costa e del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP), progettazioni integrate di tratti di costa di particolare interesse ai fini della loro valorizzazione e fruizione pubblica, con particolare riferimento alla possibilità di conseguire la continuità dei percorsi pubblici lungo costa;
c) a definire, d'intesa con i Comuni e con l'Autorità Marittima, le modalità e i contenuti delle linee guida per assicurare l'uniformità e il coordinamento degli atti di competenza concorrente (ad esempio ordinanze balneari);
d) a definire, sulla base di intese con le Autorità Statali, criteri e modalità, ispirati a principi di semplificazione delle procedure, per l'emanazione degli atti per i quali sussistono profili di competenze concorrenti, relativi in particolare alla dominicalità dei beni ;
e) a rilasciare il nulla osta sulla proposta formulata dal Comune per la definizione delle istanze relative alle seguenti tipologie di atti:
- progetti di utilizzo di aree libere e zone del mare territoriale non concesse, secondo quanto previsto dal successivo articolo 8, lettera b), punti 9 e 17;
- concessioni per atto pubblico o comunque concessioni che riguardino opere di difficile rimozione su aree libere o specchi acquei non concessi;
- trasformazioni di destinazione d'uso di colonie o bagni di beneficienza, di spiagge libere attrezzate e di attività produttive di natura industriale e artigianale;

f) a rilasciare i pareri previsti dall'articolo 12 del regolamento per la navigazione marittima relativi alle opere marittime di difesa della costa e ai ripascimenti, con esclusione dei ripascimenti stagionali di competenza comunale ai sensi dell'articolo 5, comma1 lettera a) della l. 13/1999;
g) a rilasciare i pareri a norma del successivo articolo 8, lettera b), punti 9 e 18 del presente piano, sulle nuove concessioni su aree libere e specchi acquei non concessi nonché sulle variazioni ai contenuti delle concessioni in essere comportanti l'occupazione di aree libere e specchi acquei non concessi;
h) a curare il monitoraggio dell'applicazione del Piano e a provvedere al suo aggiornamento secondo quanto previsto dalla l.r. 13/1999 e successive modifiche;
i) all'aggiornamento, su proposta dei Comuni, della classificazione della valenza turistica delle aree demaniali marittime destinate ad uso turistico-ricreativo.

ART. 6 – NULLA OSTA DELLA REGIONE

Il Comune, per acquisire il nulla osta di cui all'articolo, 5 lettera e), trasmette alla Regione la proposta di pronuncia sulle istanze di concessione demaniale relative ai casi ivi individuati, dopo aver esperito il relativo iter istruttorio.
Il nulla osta può contenere prescrizioni ed è reso dalla Regione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento degli atti. Decorso infruttuosamente tale termine il nulla osta si intende acquisito.
Il rilascio del nulla osta è finalizzato alla verifica della corrispondenza delle proposte formulate dal Comune ai criteri e alle finalità di cui all'articolo 3.

ART. 7 - CLASSIFICAZIONE DELLA VALENZA TURISTICA

Ai fini dell'applicazione del canone per concessioni con finalità turistico – ricreative le aree sono attualmente classificate nella categoria B di cui alla l. 494/1993 e successive modifiche ed al decreto ministeriale 5 agosto 1998 n. 342.

ART. 8 - PRESCRIZIONI DA OSSERVARSI NELLA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO

PRESCRIZIONI A CARATTERE GENERALE

Per la libera fruizione e per l'uso pubblico

1) Nella concessione dei beni del demanio marittimo e nella realizzazione di nuove opere confinanti con il demanio marittimo deve essere salvaguardata, nei modi più idonei in relazione alle caratteristiche della costa e delle attività insediate, la possibilità di libero accesso al mare.
I Comuni, pertanto, nel rilascio e rinnovo di concessioni o autorizzazioni, sono tenuti a verificare l'esistenza del suddetto requisito valutandone le condizioni e le modalità e dandone atto nei relativi provvedimenti. Analogamente, al fine di verificare la rispondenza delle concessioni in essere al suddetto requisito, effettuano pertinenti ricognizioni atte ad individuare le misure eventualmente da adottare al riguardo.
Nell'ambito dei successivi aggiornamenti del presente Piano, la Regione, di propria iniziativa o su istanza di uno o più Comuni interessati, può formulare ulteriori indicazioni o emanare apposite direttive o linee guida al riguardo.
2) Non sono ammissibili nuove concessioni che comportino usi esclusivamente privati del demanio marittimo, e cioè non riconducibili ad attività di interesse o di uso pubblico, ad attività fruibili dal pubblico o ad attività produttive.

Per la salvaguardia del litorale dall'erosione

3) Ai fini dell'espressione del parere di cui all'articolo 12 del Regolamento per la navigazione marittima, nelle aree di spiaggia è vietata la realizzazione di opere fisse riflettenti il moto ondoso le quali abbiano finalità diverse da quelle della difesa, quali muri di contenimento e plateazioni, che potrebbero contribuire all'erosione del litorale. Al fine di consentire la realizzabilità dell'opera deve essere dimostrato da perizia tecnica che la stessa non è interessata dal battente dell'onda di mareggiata.
4) L'utilizzo delle aree demaniali marittime deve essere compatibile con la salvaguardia della funzionalità dei punti di alimentazione per il ripascimento delle spiagge individuati dal PTC della Costa e riportati nelle relative tavole di cui al fascicolo 2.2.1, con particolare riferimento alla necessità di mantenere l'accessibilità alla costa dei mezzi di trasporto del materiale di ripascimento.

Per la tutela dal rischio idrogeologico

5) Nelle zone focive la disciplina degli interventi è normata dal rispettivo Piano di Bacino, ovvero dello stralcio per il rischio idrogeologico ai sensi del DL 180/98, se approvato. Nelle more dell'approvazione si applicano comunque le misure di salvaguardia di cui all'articolo 26 della l.r. 9/1993, nonché le misure di salvaguardia previste dalla DGR n. 2615 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche. Tale prescrizione opera, in presenza di Piano di Bacino o dello stralcio ai sensi del D.L. 180/98 approvato, per i segmenti di asta fluviale individuati nella carta del reticolo idrografico e, comunque, per i corsi d'acqua pubblici inseriti negli elenchi provinciali.
6) Nel caso di opere di qualsiasi natura che possano modificare il trasporto litoraneo e che interessino da vicino foci fluviali o torrentizie, la documentazione progettuale dovrà contenere uno specifico studio che valuti l'influenza delle opere stesse sul libero deflusso di piena dei corsi d'acqua. In particolare dovranno essere valutati i possibili effetti di accumuli di sedimenti presso l'area fociva e le condizioni di deflusso di piena nel caso di contemporanea mareggiata. In caso di opere di notevole entità sarà necessario effettuare una verifica idraulica del tratto focivo terminale, tenuto conto dei dati contenuti nei Piani di Bacino .

7) Nelle aree a rischio di frana, ove non esiste uno specifico piano di bacino o stralcio ai sensi del D.L. 180/1998 approvato, valgono le specifiche normative previste dalla D.G.R. 1277/1999 e successive modifiche.

Per le aree protette

8) Il nulla osta dell'Ente Parco previsto dall'articolo 21, comma 2, della legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 è da richiedere anche per interventi, impianti ed opere ricadenti nelle aree demaniali marittime del rispettivo Parco.

PRESCRIZIONI RELATIVE A SPECIFICI USI

Usi turistico ricreativi

9) In ordine all'obiettivo prioritario di mantenere una quota significativa di aree balneari destinate a spiagge libere, i Comuni, nel caso in cui ricevano istanze per nuove concessioni in aree libere o intendano procedere alla trasformazione di aree libere in spiagge libere attrezzate devono presentare alla Regione un progetto di utilizzo idoneo ad accertare la consistenza e la qualità delle spiagge libere e delle spiagge libere attrezzate attualmente presenti sul litorale comunale o che si intendono prevedere.

Tale documentazione deve contenere in particolare:

- lo stato delle concessioni in essere nelle zone balneabili, con particolare riferimento alla consistenza e alla posizione delle aree libere e delle spiagge libere attrezzate presenti sul litorale comunale, nonché dei percorsi per il libero accesso al mare;
- l'individuazione dei servizi e delle attrezzature all'interno delle spiagge libere attrezzate esistenti;
- l'organizzazione che si intende dare al tratto di litorale in questione, specificando le quantità, la localizzazione e la regolamentazione della gestione delle spiagge libere attrezzate, garantendo modalità che assicurino la trasparenza e la pubblicità nel relativo affidamento dei servizi, la professionalità dei soggetti prescelti, la determinazione del canone in misura non superiore al canone fissato della concessione demaniale marittima, in modo da conseguire l'obiettivo dell'uso sociale delle spiagge libere attrezzate.

Ove il Comune preveda la motivata occupazione di parte delle spiagge libere per stabilimenti balneari, fermo restando il rispetto delle procedure fissate dall'articolo 37 del codice della navigazione, riconosce priorità ai titolari di concessioni in tutto o in parte già revocate o in corso di revoca per ragioni di pubblica utilità.

Sulla base di tale documentazione la Regione rilascia, entro sessanta giorni, un nulla osta indicante le condizioni da osservarsi per il rilascio delle eventuali nuove concessioni in coerenza con le finalità generali di cui all'articolo 3, avuto particolare riguardo alla qualità e fruibilità delle spiagge libere e alla sistemazione e alle attrezzature delle spiagge libere attrezzate.

Ai fini del presente Piano e in attesa dell'emanazione delle linee guida e delle direttive di cui all'articolo 5 lettera a) si definiscono spiagge libere attrezzate quelle contraddistinte dalla garanzia del libero accesso da parte del pubblico e che presentino i seguenti requisiti minimi essenziali:

- servizi di pulizia, sorveglianza e salvamento
- idonea dotazione di servizi igienici.

Rispetto ai suddetti requisiti minimi essenziali, il Comune può prefigurare una più articolata attrezzatura ed organizzazione della spiaggia libera attrezzata, fermo restando che i manufatti e le attrezzature devono essere di facile rimozione, e occupare una porzione ridotta dell'intera spiaggia in concessione.

La presente prescrizione non opera per le nuove concessioni di aree libere che rivestano un carattere di marginalità (quali piccoli ampliamenti e rettifiche di concessioni esistenti o accessi di libero transito verso mare) per cui non è necessaria la predisposizione del progetto di utilizzo e la conseguente acquisizione di nulla osta regionale.

Il Comune può inserire il progetto di utilizzo in argomento in un piano più complessivo di sistemazione delle spiagge di cui intenda eventualmente dotarsi, fermo restando l'obbligo di acquisizione del nulla osta regionale solo sulla parte riguardante il progetto di utilizzo.

10) Le aree demaniali marittime attualmente destinate a colonia o bagno di beneficienza, qualora cessi l'attività oggetto della concessione, sono prioritariamente restituite all'uso libero o adibite a spiagge libere attrezzate ovvero correlate a progetti complessivi comprendenti il riutilizzo delle attrezzature e degli edifici delle ex colonie per funzioni aventi un riconoscibile interesse pubblico.

11) Le concessioni per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate ai sensi della l. 104/1992;

12) Le nuove spiagge libere attrezzate possono essere concesse esclusivamente all'ente pubblico, ferma restando la possibilità da parte dello stesso di avvalersi delle facoltà di cui all'articolo 45 bis del Codice della Navigazione così come modificato dall'articolo 10 della l. 88/2001.

13) Nelle spiagge libere non è ammesso il rilascio di nuove concessioni per la realizzazione di depositi di attrezzature a supporto della balneazione;

14) Nelle nuove concessioni deve essere garantito il libero transito del pubblico lungo la battigia in uno spazio di larghezza significativa, da determinarsi in relazione alle caratteristiche del sito e comunque non inferiore a tre metri;

15) La realizzazione di opere edilizie e manufatti sul demanio marittimo deve essere tale da limitare il più possibile, compatibilmente con l'esercizio delle attività balneari, la chiusura delle visuali verso il mare e la cementificazione dell'arenile. Sulla base di tale obiettivo i Comuni, nei rispettivi strumenti urbanistici, disciplinano la realizzazione delle nuove opere e la riqualificazione di quelle esistenti.

Diporto nautico

16) Il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime o la loro variazione per nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni di strutture portuali turistiche che ricadono nella tipologia di cui all'articolo 2, primo comma lettere a) e b) del D.P.R. 2 dicembre 1997 n. 509 è subordinato al rispetto indicazioni contenute nel PTC della Costa con riferimento ai porticcioli turistici ed agli impianti nautici minori.

17) Il rilascio di nuove concessioni o subentri per l'installazione di gavitelli o la creazione di punti di ormeggio deve avvenire nel rispetto dei requisiti di sicurezza, dei valori paesistico ambientali della costa, della tutela dei fondali e delle acque nonché degli altri usi del litorale.

Per il rilascio di nuove concessioni di gavitelli o punti di ormeggio il Comune deve redigere un progetto di utilizzo dei pertinenti specchi acquei contenente i parametri quantitativi e qualitativi da osservarsi per il rilascio di eventuali nuove concessioni, la previsione delle necessarie dotazioni e sistemazioni delle aree a terra e, se del caso, la ricollocazione, riorganizzazione o l'eliminazione di gavitelli esistenti. Tale progetto è sottoposto al parere vincolante dalla Regione da rilasciarsi, in coerenza con le finalità generali di cui all'articolo 3, entro sessanta giorni dal ricevimento dei relativi atti.

Con detto parere la Regione può stabilire che il rilascio delle successive concessioni avvenga da parte del Comune senza l'obbligo della acquisizione del nulla osta di cui all'articolo 5, lettera e).

Tale norma non si applica alle autorizzazioni e concessioni per gavitelli ad uso stagionale richiesti dai concessionari nelle acque antistanti la rispettiva concessione.

Attività produttive

18) In coerenza con le finalità generali di cui all'articolo 3, il rilascio di nuove concessioni per attività produttive in aree demaniali e nelle zone del mare territoriale è da riservarsi a quelle attività che abbiano un effettivo beneficio o la stretta necessità di essere esercitate in zone collegate al mare (esempio tipico l'attività cantieristica) o dentro il mare stesso (acquacoltura).

Anche in presenza di tali requisiti è comunque da evitare la localizzazione sui litorali e negli specchi acquei di quelle attività che, per dimensione dei manufatti o caratteristiche dei cicli produttivi,

producano rilevanti impatti sotto il profilo paesistico ed ambientale o che risultino non armonizzabili con il contesto in cui verrebbero ad essere inserite.

Opere marittime. Ripascimenti

19) Il rilascio di nuove concessioni di opere marittime per la difesa della costa e l'autorizzazione di ripascimenti sono subordinati alla verifica della rispondenza dei relativi progetti ai criteri e alle indicazioni del PTC della Costa nonché alle linee guida adottate dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della l.r. 13/1999
20) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 lettera a) della l.r. n.13/1999, si intendono per "interventi stagionali di ripascimento volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi" gli interventi di trasferimento di materiale di spiaggia all'interno della stessa unità fisiografica o gli interventi con materiale di diversa provenienza che comunque comportino una movimentazione di inerti non superiore ai 10 mc. per metro lineare/anno.
21) In relazione ad interventi sulla costa cui consegue la creazione di nuovi rilevanti tratti di arenile, la Regione può, nell'espressione del parere di competenza di cui all'articolo 12 del regolamento per la navigazione marittima, subordinare il rilascio delle nuove concessioni o il rinnovo di quelle preesistenti, alla predisposizione da parte dei comuni interessati di un progetto di utilizzo del nuovo litorale così realizzato, volto a definire il rilascio delle eventuali nuove concessioni.

ART. 9 - CRITERI E PROCEDURE DA SEGUIRSI IN CASI PARTICOLARI [47]

A seguito dell'aumento della profondità dell'arenile

1) Qualora per fenomeni naturali, si verifichi uno stabile aumento di profondità verso mare dell'arenile in concessione, il concessionario dovrà provvedere a darne comunicazione al Comune che provvederà alla regolarizzazione del titolo per l'occupazione e alla determinazione del relativo canone concessorio.

Tipologia delle opere ai fini dell'applicazione del canone

2) Ai fini dell'applicazione del canone si assumono le definizioni di opere "di difficile rimozione" e di "facile rimozione" riportate alla pagina 6 della Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120 (serie I, titolo: Demanio Marittimo) del 24 maggio 2001.

Per concessioni temporanee

3) I Comuni possono rilasciare concessioni temporanee, su apposita e motivata istanza per occupazioni e/o installazioni legate ad esigenze temporalmente circoscritte, quali quelle relative a ponteggi, circhi, manifestazioni e spettacoli viaggianti in genere.
Per la realizzazione di strutture precarie all'interno dell'area di concessione

4) Nei casi previsti al punto 6 delle linee guida della citata Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120/2001 il concessionario può procedere previa mera comunicazione al Comune.

Per l'inserimento paesistico delle opere edilizie, delle cabine e dei percorsi sull'arenile

5) La collocazione dei manufatti deve garantire il mantenimento della visuale verso il mare dai principali percorsi pedonali, viari e ferroviari. Quando ciò non sia possibile in considerazione delle

---

47 Per quanto non esplicitamente richiamato si fa riferimento alle circolari ministeriali e in particolare alla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n.120 (serie I titolo:Demanio Marittimo) del 24 maggio 2001, inviata a tutte le Regioni e Comuni costieri 2001, che chiarisce alcuni aspetti relativi alla determinazione del canone e fornisce un contributo di linee guida sulle procedure.

quote esistenti, è necessario articolare la disposizione dei manufatti in modo da mantenere gli opportuni cannocchiali visivi.
6) In assenza di una specifica e diversa disciplina paesistica di livello puntuale contenuta negli strumenti urbanistici generali o nei PUC, si raccomanda la realizzazione di opportune sistemazioni a verde che separino edifici e cabine dai percorsi pubblici e, nell'utilizzo di materiali, la scelta del legno, anche come pavimentazione dei percorsi pedonali, nonché l'impiego dei colori naturali o tradizionali, evitando il più possibile il ricorso a materiali metallici e laminati.

ART. 10 TERMINI DI DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO

Per la definizione dei procedimenti amministrativi in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale, e quindi anche per la pronuncia su istanze di concessioni demaniali in senso sia positivo sia negativo, trovano applicazione i termini di cui alla Tabella B allegata al Decreto Ministeriale 30 marzo 1994 n. 725, in attesa di successive e diverse determinazioni in proposito assunte dai Comuni.

ART. 11 MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO

La Regione effettua azioni di monitoraggio e verifica degli effetti conseguenti all'applicazione del Piano in vista del suo eventuale aggiornamento.
L'aggiornamento del Piano è approvato dalla Giunta Regionale con propria deliberazione, nel rispetto delle modalità di consultazione e partecipazione stabilite nel comma 2 dell'articolo 11 della l.r.13/1999 e successive modifiche, previa acquisizione del parere della competente Commissione consiliare.
Le direttive e le linee guida sulle procedure da seguirsi nella gestione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo sono emanate, nel rispetto delle modalità di consultazione e partecipazione stabilite nel comma 2 dell'articolo 11 della l.r.13/1999 e successive modifiche, con deliberazione della Giunta regionale previa acquisizione del parere della competente Commissione consiliare.
L'aggiornamento dell'elenco della documentazione necessaria per richiesta di titoli demaniali marittimi" in appendice al presente Piano è effettuato con Deliberazione della Giunta regionale.
Ai fini dell'aggiornamento del Piano e per la definizione dei temi di cui alle lettere c), d), i) dell'articolo 5, la Regione promuove la costituzione di un Tavolo Permanente di Concertazione, aperto alla partecipazione dell'Autorità Marittima, comprendente rappresentanti di Regione, Province, Comuni e Associazioni di categoria più rappresentative.

APPENDICE: ELENCO DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER RICHIESTE DI TITOLI DEMANIALI MARITTIMI.

ISTANZA DI NUOVA CONCESSIONE
Istanza indirizzata al Comune interessato, in almeno cinque copie, contenente:
a dati del richiedente comprensivi di codice fiscale e/o partita I.V.A.;
b uso della concessione demaniale richiesta;
c durata della concessione demaniale richiesta;
corredata dei sotto elencati allegati firmati da un tecnico abilitato.
Nei casi in cui la richiesta sia presentata da società/enti e/o associazioni, la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, e dovrà essere corredata dall'atto costitutivo e statuto, nonché da idonea documentazione firmata da un tecnico abilitato atta a dimostrare il regolare possesso dei poteri di rappresentanza da parte del firmatario dell'istanza.
allegati
1. Relazione tecnico-illustrativa contenente:
a. La individuazione, descrizione e quantità delle superfici oggetto della richiesta di concessione demaniale marittima;
b. La specificazione delle attività che si intendono esercitare e della durata della concessione demaniale marittima;
c. La descrizione della organizzazione complessiva dell'area oggetto di concessione e della tipologia delle opere da realizzare documentandone la loro facile o difficile rimozione, la qualità e la quantità dei servizi da assicurare.
In particolare la relazione tecnica deve indicare in che modo il richiedente assicuri l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri stabiliti negli articoli 8 e 9 del Piano di Utilizzo.
2. Elaborati grafici costituiti da:
- Localizzazione dell'area interessata su stralcio C.T.R. in scala 1:5000
- Stralci dello SUG vigente
- Stralci della pianificazione Territoriale vigente (P.T.C.P., P.T.C. della Costa, altri P.T.C.)
- Stralci di eventuali S.U.A. vigenti.
- Stralcio di mappa catastale (scala 1:1000/1:2000) recante il numero di foglio di mappa, particella con l'individuazione dell'area oggetto di richiesta di concessione.
- Rilievo dello stato di fatto in scala adeguata (1:500/1:200/1:100) dell'area oggetto di intervento esteso ad una sufficiente area circostante in modo tale da consentire il corretto inquadramento.
- Documentazione fotografica a colori con riprese da diversi punti di vista illustrante lo stato attuale dei luoghi.
3. Progetto rappresentato su:
a. Planimetria nella stessa scala del rilievo dello stato di fatto comprendente le previsioni di progetto recante oltreché in pianta ed in un'apposita legenda a margine:
- la superficie complessiva dell'area richiesta in concessione,
- la superficie coperta con le diverse opere previste e la destinazione delle stesse,
- la superficie destinata a specifiche utilizzazioni (strade, zone destinate a verde, ecc.)
- La planimetria dovrà riportare, inoltre, la posizione attuale della linea di battigia.

b. Piante sezioni e prospetti delle strutture che si intendono realizzare in scala 1:100.
Qualora la richiesta sia relativa ad opere di difficile rimozione dovrà altresì essere prodotto:
c. Computo metrico estimativo relativo alle opere da realizzare;
d. Piano finanziario dettagliato di investimento e di ammortamento;
La redazione della planimetria indicante l'area oggetto di richiesta di concessione dovrà essere eseguita sulla base di un rilievo geometrico poggiato su punti georiferiti riscontrabili sul terreno ed individuati come capisaldi di riferimento.

DOMANDA DI VARIAZIONE AL CONTENUTO DELLA CONCESSIONE SENZA AMPLIAMENTO O CON AMPLIAMENTO NEI SOLI CASI DI RIPASCIMENTO NATURALE (OPERE DI RISTRUTTURAZIONE, E/O AMPLIAMENTI DI OPERE GIA' ESISTENTI).
Istanza diretta al Comune interessato con allegata la stessa documentazione prevista per le domande di nuova concessione.
In tali casi il progetto delle opere da realizzare dovrà contenere oltre a quanto sopra indicato alla lettera b del punto 3, una tavola relativa allo stato attuale, nonché una tavola di raffronto tra lo stato attuale e quello di progetto con evidenziate le modifiche mediante apposita colorazione in rosso e giallo, nelle forme e nelle scale sopra citate.

DOMANDA DI VARIAZIONE AL CONTENUTO DELLA CONCESSIONE PER AMPLIAMENTO DERIVANTE DA FENOMENI DI RIPASCIMENTO NATURALE, SENZA ESECUZIONE DI ALCUN TIPO DI OPERA.
Istanza diretta al Comune interessato con allegata la documentazione prevista per le domande di nuova concessione, limitatamente al punto 2 lettere e., f. e g.

DOMANDA DI SUBINGRESSO
Istanza del subentrante al Comune interessato con allegata dichiarazione di cessione del precedente concessionario.

ALTRE DOMANDE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE CONCESSIONI
Devono essere inviate al Comune interessato che provvederà a richiedere all'interessato l'eventuale documentazione da produrre.